


Responsabilità civile del personale della scuola

Tipologie di colpe



Responsabilità civile del DS

- **Articolo 2043 Codice Civile**

- “Culpa in organizzando”

- *Ipotesi di responsabilità, causata da carenze organizzative del servizio scolastico, anche in relazione all’entrata e all’uscita dei minori.*

- **Articolo 2049 Codice Civile**

- “Culpa in eligendo”

- *Ipotesi di responsabilità per non aver curato, con la dovuta diligenza, la scelta dei collaboratori e che, nell’esercizio dei compiti ad essi delegati, hanno arrecato danni a terzi.*

Responsabilità civile dei docenti

- **Articolo 2048 del c.c.:**

“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Per non incorrere in **“Culpa in vigilando”**, i docenti devono trovarsi in classe **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni perché sono tenuti:**

- alla sorveglianza e vigilanza sugli alunni (art. 29, CCNL 2009);
- rispondono della loro incolumità (artt. 41 e 42, c. 5, CCNL 1995);
- sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi, nel tempo in cui essi sono sotto la loro vigilanza.

Prova liberatoria

- I docenti sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto o che lo stesso si sia manifestato, in modo imprevedibile, repentino e violento (art. 2048 c.c.),

OVVERO

- devono dimostrare di aver esercitato la dovuta vigilanza, con l'adozione, in via preventiva, di tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché la prova dell'imprevedibilità e della repentinità dell'azione dannosa.

Responsabilità civile del personale ATA

- **Tabella A CCNL 2003**

- **Art. 44, c. 1, CCNL 2009**

- **I collaboratori scolastici** hanno “compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche”, oltre all’ordinaria vigilanza e assistenza durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica nei locali scolastici e di collaborazione con i docenti (Tabella A, CCNL 2003).
- **L’ARAN**, con una sua nota, definisce che “il tempo, immediatamente, antecedente o successivo l’inizio o la fine delle lezioni, dovrebbe essere quantificato in un quarto d’ora.
- **Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario** assolve alle funzioni proprie e a quelle di accoglienza e di sorveglianza, in un rapporto di collaborazione con il DS e con il personale docente.

Responsabilità civile dei genitori

“Culpa in educando”

- La “culpa in educando” è regolata dall'art. 2048 ed è riconosciuta ai genitori che non hanno messo il minore nella condizione di non recare danno a terzi:

“Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori, soggetti alla loro tutela. La stessa disposizione si applica anche all'affiliante. In caso di minore privo della capacità di intendere e di volere, rispondono nella veste di sorveglianti, in base all'art. 2047 del codice civile”.

I genitori, il tutore o l'affiliante, pertanto, devono dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti e che lo stesso ne abbia assimilato i precetti.

- **Sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Civ. Sez. III n. 1251/2000)**

Il Giudice di merito, pertanto, può valutare, anche nel caso di minore di età inferiore ai 14 anni, il grado di sviluppo fisico e intellettuale, la capacità di percepire l'illiceità dell'azione posta in essere, così come l'attitudine ad autodeterminarsi (ex art. 2046 del c.c.).

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere, al momento in cui ha commesso il fatto, a meno che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa.

In ambito penale, invece, vi è una presunzione assoluta di non imputabilità del minore di anni 14.

Art. 97 c.p.:

“Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”.

Ciò non toglie che nei confronti dei minori di anni 14 possono essere attivate misure extra penali.

Responsabilità civile del minore

- Il minore, capace di intendere e di volere, può essere chiamato a rispondere (rappresentato dai genitori), in solido con l'insegnante, e ritenuto responsabile, in modo esclusivo, del fatto illecito, qualora, in base alla maturità psicofisica raggiunta, egli sia ritenuto in grado di "badare a se stesso", ossia in grado di valutare e di scegliere la condotta da tenere nella situazione specifica e abbia violato le regole di prudenza e diligenza.
- La Sentenza della Corte di Cassazione del 1981 afferma la responsabilità personale, ai sensi dell'art. 2043 del c.c., in relazione all'età degli alunni.
- E' confermata la responsabilità in capo agli insegnanti e all'applicazione delle misure organizzative dirette a mantenere la disciplina degli allievi (Sentenza della Corte di Cassazione del 1980).

RESPONSABILITA' DELL'INSEGNANTE E DELL'ISTITUTO SCOLASTICO PER I DANNI CHE L'ALUNNO PUO' PROVOCARE A SE STESSO

- Tale responsabilità ha natura contrattuale (art. 1218 c.c.) e non extracontrattuale (art. 2043 c.c.) perché con la domanda di iscrizione viene a crearsi un vincolo negoziale tra la scuola e l'allievo, in forza del quale la scuola stessa assume l'obbligazione di vigilare e garantire l'incolumità dello scolaro, in ogni forma e sotto ogni aspetto, impedendo che egli danneggi se stesso.
- Nel caso di autolesione, sul docente e sull'istituto incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso sia stato determinato da causa non imputabile, né all'insegnante, né alla scuola.
- Il genitore, invece, deve dimostrare che il fatto si è verificato, durante il tempo in cui il figlio, era a scuola e sotto la sorveglianza del docente.

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

Responsabilità contrattuale:

“Violazione di un obbligo contrattuale o di obbligazioni che derivano dalla legge”. Si determina per:

- **Inadempimento; Inesatto adempimento; Adempimento tardivo.**

Un comportamento negligente rende colpevole l'obbligato che dovrà risarcire i danni causati alla parte attiva.

Nello svolgimento dell'attività professionale, l'obbligato dovrà avere un comportamento professionale e una diligenza superiore rispetto a quella richiesta nei rapporti obbligatori ordinari. Solo la prova liberatoria potrà sottrarre il soggetto dall'obbligo risarcitorio.

Nel nostro ordinamento giuridico, la responsabilità contrattuale si basa sulla colpa, ma con inversione dell'onere probatorio:

“L'onere della prova è a carico di chi pretende e non di chi si difende”.

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE

ART. 2043 c.c

- *“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.*
- Si distingue dalla responsabilità contrattuale e si basa sul principio del **“neminem ledere”** poiché scaturisce dall' inosservanza della diligenza dovuta nei rapporti della vita di relazione, secondo adeguati parametri sociali o professionali di condotta che impongono doveri di rispetto degli interessi altrui.
- Si basa su tre elementi fondamentali:
- L'evento doloso (volontà e premeditazione) o colposo (negligenza, imprudenza, imperizia);
- Il fatto illecito;
- Il nesso di causalità tra condotta e danno.

DANNO GAGIONATO DALL'ALUNNO A SE STESSO

Non sussiste la responsabilità dell'insegnante, ex art. 1218, quando:

- Non è configurabile alcuna omissione colposa di sorveglianza, da parte dell'insegnante;
- Il fatto stesso, per le modalità con cui si è concretamente svolto, riveste le caratteristiche dell'imprevedibilità e rapidità tale da non poter essere in alcun modo evitato.

Sussiste, invece, la responsabilità e, quindi, l'azione risarcitoria in forza del rapporto contrattuale, creatosi con l'accoglimento della domanda di iscrizione.

- In forza del contratto sociale, infatti, sorge un'obbligazione di vigilanza, da parte degli insegnanti, tanto più pregnante quanto più inferiore sia l'età e il grado di maturità degli alunni che devono, unitamente all'istituto scolastico, attuare tutte le misure idonee ad evitare situazioni di potenziale pericolo.

Legittimità passiva

- **Art. 61, L. 312/80**

“L’insegnante non è chiamato a rispondere direttamente, né per il danno causato dall’alunno a terzi, né per il danno procurato dall’allievo a se stesso, salvo casi di dolo o colpa grave”.

Legittimato passivo, nell’azione risarcitoria, per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti, poste in essere durante l’orario scolastico, è il Ministero che, successivamente, in caso di dolo o colpa grave, può agire in rivalsa sull’insegnante.

Tale legittimità passiva scaturisce dal rapporto di immedesimazione organica con l’amministrazione, instauratosi al momento della stipula del contratto di assunzione.

MINISTERO LEGITTIMATO PASSIVO

- I singoli istituti, infatti, pur avendo autonoma personalità giuridica, autonomia gestionale e amministrativa, erano, sono e saranno organi dell'amministrazione scolastica e, pertanto, sono tenuti a riferire al MIUR gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di servizio del personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso.

RESPONSABILITA' PENALE

Art. 571 C. P.

“Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, con la reclusione fino a sei mesi, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente.

- Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni”.

L'ABUSO

L'abuso è configurabile in un esercizio illecito di un potere riconosciuto da un ordinamento.

Nel potere educativo e disciplinare riconosciuto agli insegnanti, l'uso della violenza non può mai ritenersi, né correttivo, né educativo per la priorità che il nostro ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, oggetto di sola protezione.

Il reato diviene punibile qualora dal fatto derivi il pericolo di una malattia nel corpo e nella mente, concetto più ampio di quello enucleato in tema di lesioni personali (art. 582).

ART. 572 C. P.

“Chiunque maltratta una persona della famiglia o un minore di anni 14 o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte è punito con la reclusione da 1 a 5 anni”.

In ambito scolastico, si configura il reato di maltrattamento, ogni volta che l’insegnante metta in atto condotte vessatorie e violente, di natura fisica o psichica, a danno degli alunni, con l’intento di educarli.

L’uso della violenza, anche se sostenuta da “animus corrigendi”, configura gli estremi del più grave delitto di maltrattamento, se lesivo dell’incolumità o afflittivo della personalità dell’educando.

(Sentenza Corte di Cassazione penale del 2016 e del 2017, Sezione VI).

Accordo Europeo 2004 e Art. 28, D. Lgs 81/2008

Concetto chiave dell'articolo

La valutazione dei rischi dei lavoratori deve riguardare tutto ciò che comprende la salute e la sicurezza dei lavoratori, dalle attrezzature alle sostanze utilizzate, fino alla sistemazione adeguata dei luoghi di lavoro.

- Alla luce delle emergenze educative e a seguito dei recenti fatti, le scuole e gli insegnanti devono cautelarsi, per legge, dai pericoli che si ripercuotono sulla loro immagine, sulla salute e sulla sicurezza di tutti.
- È necessario e urgente, pertanto, stanziare fondi per mettere a norma le scuole, potenziare gli organici del personale ausiliario e promuovere una formazione adeguata di tutto il personale, a vantaggio di tutta la comunità scolastica.